



GESTIONE ASSOCIATA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo

Rufina, 18 febbraio 2019

Protocollo assegnato in via informatica

Oggetto: procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla Variante n. 7 al Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione C.C. n. 7 dell'08.04.2014 per lo spostamento di un'area di integrazione residenziale B2 all'interno del centro edificato di San Francesco (U.T.O.E. 3.1.1 San Francesco - Stentatoio) su altro appezzamento di terreno più idoneo, con il medesimo dimensionamento, in Comune di Pelago: esito istruttoria.

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DIFESA E USO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- il D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, approvato con Delibera C.U. n. 2 del 23 febbraio 2018;
- il Regolamento del Servizio Associato VAS dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve approvato con Delib. di Giunta U.C.V.V. n. 53 del 20.05.2014;
- Il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 9 del 28.08.2014 di attivazione dell'Ufficio Associato VAS;

Considerato che

- in data 18.12.2018 è stata presentata dal Comune di Pelago in qualità di Autorità procedente e recepita al protocollo dell'Ente con il n. 23108/57 la nota di trasmissione ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010, con allegata la documentazione per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla Variante n. 7 al Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione C.C. n. 7 dell'08.04.2014 per lo spostamento di un'area di integrazione residenziale B2 all'interno del centro edificato di San Francesco (U.T.O.E. 3.1.1 San Francesco - Stentatoio) su altro appezzamento di



terreno più idoneo, con il medesimo dimensionamento; la documentazione è costituita dai seguenti documenti ed elaborati:

- Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29.11.2018;
- Documento preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- Relazione Urbanistica;
- Relazione Geologica;
- Tav. n. 1 Azzonamento San Francesco / U.T.O.E. 3.1.1 - Stato Attuale;
- Tav. n. 1 Azzonamento San Francesco / U.T.O.E. 3.1.1 - Stato Variato;
- Art. 65 N.T.A. - stato attuale, variato e sovrapposto;

- Con nota prot. 23547/57 del 27.12.2018 questo Ente ha richiesto, in qualità di Autorità Competente, l'invio di copia del parere o contributo ai S.C.A. elencati: Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ARPAT, Consorzio di Bonifica n. 3 - Medio Valdarno, Autorità Idrica Toscana, ATO Toscana Centro, A.E.R. S.p.A., Publiacqua S.p.A., Enel S.p.A., Toscana Energia, Telecom Italia S.P.A.;

- ai sensi dell'art.7 del Regolamento del Servizio Associato VAS sono stati selezionati in qualità di componenti del NIV per l'espressione del parere i tecnici geom. Franco Pretolani dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Servizio Lavori Pubblici e Assetto del Territorio (Comuni di Londa e San Godenzo), geom. Pilade Pinzani del Comune di Rufina, arch. Gerolama Tamborrino del Comune di Reggello, cui è stata messa a disposizione la documentazione sopra elencata con nota prot. 23547/57 del 27.12.2018;

- è stata concordata come modalità di semplificazione ai sensi dell'art. 8 del succitato Regolamento: la partecipazione alla riunione del NIV del 06.02.2019 o in alternativa l'invio di parere o contributo istruttorio;

- sono pervenuti all'Ufficio Associato VAS i seguenti pareri e contributi istruttori:

Città Metropolitana di Firenze, prot. 847/57 del 14.01.2019;

Toscana Energia, prot. 961/57 del 16.01.2019;

Enel S.p.A., prot. 1122/57 del 18.01.2019;

Publiacqua, prot. 1302/57 del 22.01.2019;



ARPAT, prot. 1669/57 del 25.01.2019;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. 2389 del 05.02.2019;

- è pervenuto all'Ufficio Associato VAS secondo la modalità di semplificazione concordata per il NIV il parere dell'arch. Gerolama Tamborrino, prot. 2630/57 del 06.02.2019;

Ritenuto che, tenuto conto del contributo tecnico-istruttorio dei componenti del NIV (verbale seduta allegato) e dei pareri e contributi istruttori pervenuti, non sia necessario sottoporre la Variante al Regolamento Urbanistico di cui sopra alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto la Variante consiste nello spostamento di un'area di integrazione residenziale, limitata nelle dimensioni a circa 450 mc, da una posizione all'interno della fascia di rispetto delle ferrovie, pertanto di fatto non edificabile, ad una più idonea nell'ambito della stessa UTOE;

Ritenuto che sia tuttavia necessario che nelle fasi di progettazione e durante la realizzazione dell'intervento siano rispettate le seguenti osservazioni e prescrizioni:

Si rileva che entrambe le aree in esame ricadono nell'art.22 "Insediamenti" delle N.A. con riferimento alla tav.20 dello Statuto del Territorio e ritiene l'intervento compatibile al PTCP, pur nel rispetto dei criteri dettati dai paragrafi 3.1.5 e 3.2.4 del Titolo III dello Statuto del territorio.

(Città Metropolitana di Firenze)

Non si rilevano in questa fase criticità collegate alla distribuzione del gas metano, se non quella della necessità di ottenere dalle ferrovie il nulla-osta per l'attraversamento del tratto ferroviario.

(Toscana Energia)

Si dà parere favorevole e si esprime disponibilità a concordare le opere di predisposizione per il futuro allacciamento, a carico del committente. Si fa inoltre presente che, qualora per la realizzazione del fabbricato si rendesse necessario lo spostamento di infrastrutture di proprietà Enel, saranno cura e onere del proponente chiedere l'eventuale spostamento ed il relativo costo.

(Enel Distribuzione)



Sistema idrico

La rete idrica esistente su via del Tirolo è idonea a consentire la fornitura richiesta.

Sistema fognario

L'area dove sorgerà l'intervento è sprovvista della rete fognaria del S.I.I..

Pertanto i reflui prodotti dal nuovo insediamento dovranno essere preventivamente trattati con idoneo impianto di depurazione, realizzato e gestito con oneri a carico del soggetto proponente, e successivamente recapitati in corpi ricettori superficiali esistenti in loco, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni/nulla osta rilasciati dalle competenti autorità.

La presente attestazione di adeguatezza delle infrastrutture ha validità 180 giorni e dovrà essere esibita ai tecnici Publiacqua all'atto del sopralluogo per la definizione dell'allacciamento idrico, che dovrà essere conforme a quanto indicato nel regolamento del S.I.I..

(Publiacqua)

Si ritiene che la Variante non debba essere sottoposta a VAS. Considerata la presenza nelle vicinanze, a monte dell'intervento, di due stazioni radio base, per le quali non esiste in normativa una distanza di sicurezza, si suggerisce che venga effettuata una valutazione dell'impatto del campo elettromagnetico ed in particolare che venga valutato se la nuova edificazione ricada o meno all'interno del "volume di rispetto" dell'antenna, cioè dello spazio all'interno del quale risultano superati i limiti di riferimento per le emissioni elettromagnetiche.

Si ricorda inoltre, dato che nel documento presentato il proponente dichiara che verrà realizzato un sistema di dispersione a valle di un sistema depurativo effettuato con le tecniche più recenti e dimensionato rispetto al numero di abitanti equivalenti che, qualora non sia possibile l'allacciamento alla fognatura pubblica, per gli scarichi di acque reflue domestiche potrà in alternativa essere individuata una modalità di recapito in acque superficiali (eventualmente tramite subirrigazione), ma non una dispersione sul suolo o nel sottosuolo. In ogni caso lo scarico dovrà essere autorizzato preventivamente dall'ente competente (amministrazione comunale). Si prende atto e si valuta positivamente l'intenzione del proponente di predisporre gli impianti per un successivo allaccio alla fognatura, allaccio da completarsi qualora venga realizzato un manufatto fognario pubblico più facilmente raggiungibile.

Si fa infine notare come, nonostante *"l'attuazione degli interventi nella zona B2 posta in S. Francesco e compresa tra via del Tirolo e la ferrovia"* sia *"subordinata alla realizzazione di opere*



di interesse generale finalizzate al miglioramento della qualità e della funzionalità urbana della zona", nel Documento preliminare di VAS di tali opere non vi sia alcuna traccia.

(Arpat)

Si ricorda, in particolare per quanto attiene la disciplina inerente l'assetto geomorfologico, che i progetti attuativi, dovranno risultare conformi al Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 6 maggio 2005, nonché ai connessi strumenti di pianificazione e programmazione;

In particolare, la nuova area di completamento individuata risulta ricompresa in area a pericolosità geomorfologica elevata (PF3) in cui i nuovi interventi possono subire delle limitazioni. Pertanto si fa presente che gli interventi attuativi della variante in oggetto dovranno essere accompagnati da adeguate indagini ed analisi da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull'area e sottoposte a parere di questa Autorità di bacino.

Si ricorda, infine, che è stato approvato il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017 consultabile sul sito www.appenninosestentrionale.it. Il PdG rappresenta lo strumento di pianificazione e gestione della risorsa idrica nel distretto dell'Appennino Settentrionale previsto dalla dir. 2000/60/CE.

Finalità del Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti corpi idrici, superficiali e sotterranei.

A tal fine si elencano di seguito gli stati e gli obiettivi del PdG per i corpi idrici interessati dagli interventi culturali ed edilizi relativi al Piano Attuativo in oggetto:

Corpi Idrici Superficiali:

Fiume Sieve Valle (IT09CI_N002AR135FI3):

- Stato Ecologico "Scarso" con obiettivo al 2027 del raggiungimento dello stato "Buono".;
- Stato Chimico "Scarso" con obiettivo al 2021 del raggiungimento dello stato "Buono"..

La variante in oggetto ed i relativi interventi attuativi, non dovranno quindi produrre deterioramento dei corpi idrici interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano.

(Autorità di Bacino Appennino Settentrionale)



**Unione di Comuni
valdarnoevaldisieve**

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (Fi)
Tel. 0558399623 Fax. 0558397245
E-mail: t.ventre@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale

DISPONE

1. di escludere dalla procedura di VAS la Variante n. 7 al Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione C.C. n. 7 dell'08.04.2014 per lo spostamento di un'area di integrazione residenziale B2 all'interno del centro edificato di San Francesco (U.T.O.E. 3.1.1 San Francesco - Stentatoio) su altro appezzamento di terreno più idoneo, con il medesimo dimensionamento, presentata dal Comune di Pelago in qualità di Autorità procedente, prot. n. 23108/57 del 18.12.2018;
2. di rendere noto che le prescrizioni sopra elencate costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che dovranno essere rispettate durante le fasi di pianificazione, progettazione e realizzazione del successivo intervento;
3. di pubblicare sul sito internet dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisevie il presente provvedimento e di inviarlo all'Autorità Procedente, Comune di Pelago.

Il Responsabile

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale

Dott. For. Antonio Ventre



Unione di Comuni
valdarno e valdisieve

Il Nucleo Intercomunale di Valutazione (NIV) si è riunito presso la sede dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve in data 06/02/2019 alla presenza di:

dott. for. Antonio Ventre Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve;

ing. Emanuela Borelli Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve;

geom. Franco Pretolani Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Centro di Competenza Comuni di Londa e San Godenzo - Servizio Infrastrutture e LLPP;

geom. Pilade Pinzani del Comune di Rufina;

Considerato che

- in data 18.12.2018 è stata presentata dal Comune di Pelago in qualità di Autorità procedente e recepita al protocollo dell'Ente con il n. 23108/57 la nota di trasmissione ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010, con allegata la documentazione per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla Variante n. 7 al Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione C.C. n. 7 dell'08.04.2014 per lo spostamento di un'area di integrazione residenziale B2 all'interno del centro edificato di San Francesco (U.T.O.E. 3.1.1 San Francesco - Stentatoio) su altro appezzamento di terreno più idoneo, con il medesimo dimensionamento; la documentazione è costituita dai seguenti documenti ed elaborati:

- Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29.11.2018;
- Documento preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- Relazione Urbanistica;
- Relazione Geologica;
- Tav. n. 1 Azzonamento San Francesco / U.T.O.E. 3.1.1 - Stato Attuale;
- Tav. n. 1 Azzonamento San Francesco / U.T.O.E. 3.1.1 - Stato Variato;
- Art. 65 N.T.A. - stato attuale, variato e sovrapposto; Art. 81 - stato attuale invariato e Tabelle schede riassuntive dei dimensionamenti massimi e destinazioni d'uso per sistemi, sub sistemi, UTOE e territorio aperto - stato attuale e variato (con evidenziate modifiche) o invariato;

- Con nota prot. 23547/57 del 27.12.2018 questo Ente ha richiesto, in qualità di Autorità Competente, l'invio di copia del parere o contributo ai S.C.A. elencati: Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ARPAT, Consorzio di Bonifica n. 3 - Medio Valdarno, Autorità Idrica Toscana, ATO Toscana Centro, A.E.R. S.p.A., Publiacqua S.p.A., Enel S.p.A., Toscana Energia, Telecom Italia S.p.A.;



Unione di Comuni
valdarno e valdisieve

- ai sensi dell'art.7 del regolamento di cui sopra sono stati selezionati in qualità di componenti del NIV per l'espressione del parere i tecnici geom. Franco Pretolani dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Centro di Competenza Comuni di Londa e San Godenzo - Servizio Infrastrutture e LLPP, arch. Gerolama Tamborrino del Comune di Reggello, geom. Pilade Pinzani del Comune di Rufina, cui è stata messa a disposizione la documentazione sopra elencata con nota prot. 236312/57 del 28.12.2018;
- come modalità di semplificazione è stata concordata la possibilità di invio di parere da parte dei componenti del NIV, in alternativa alla partecipazione alla conferenza interna NIV;
- sono pervenuti all'Ufficio Associato VAS i seguenti pareri e contributi istruttori:
- Città Metropolitana di Firenze, prot. 847/57 del 14.01.2019;
- Toscana Energia, prot. 961/57 del 16.01.2019;
- Enel S.p.A., prot. 1122/57 del 18.01.2019;
- Publiacqua, prot. 1302/57 del 22.01.2019;
- ARPAT, prot. 1669/57 del 25.01.2019;

Esaminata la documentazione tecnica presentata, emerge quanto segue.

Il Comune di Pelago è dotato di:

- Piano Strutturale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.03.1999 e variato con Deliberazione C.C. n. 7 dell'08.04.2014 (approvazione ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L.R. 1/2005 della Variante Generale al Regolamento Urbanistico di reiterazione dei vincoli e modifiche di assestamento con alcune varianti di adeguamento al Piano Strutturale);
- Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'08.04.2014 a seguito dell'approvazione della Variante Generale di reiterazione dei vincoli e modifiche di assestamento dello strumento urbanistico dell'anno 2007 (primo e secondo Regolamento Urbanistico sono stati approvati rispettivamente con Deliberazione C.C. n. 37 del 25.05.2000 e n. 67 del 26.11.2007).

Negli anni successivi sono state approvate sei varianti puntuali al Regolamento Urbanistico che hanno interessato previsioni all'interno del territorio urbanizzato.



Unione di Comuni
valdarno valdisieve

La variante in oggetto (n.7) consiste nello spostamento di un'area B2 "area di integrazione", attualmente posta all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e all'interno dell'UTOE 3.1.1-San Francesco Stentatoio nei pressi di via del Tirolo, in un'area vicina, all'interno della stessa UTOE, ed avente accesso direttamente dalla via del Tirolo; l'area è attualmente classificata "area di arredo stradale".

Il dimensionamento resta il medesimo:

SUL edificabile residenziale: mq 150,00

Piani utili: n. 2 piani fuori terra

L'attuale lotto B2 risulta di fatto inedificabile sia per l'impossibilità di accesso, sia perché ricadente totalmente all'interno della fascia di rispetto ferroviario dovuta alla presenza della linea Firenze-Borgo San Lorenzo. Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 753/1980 all'interno di tale fascia non è possibile la nuova edificazione.

L'area di arredo stradale non è invece stata utilizzata sia perché avrebbe dovuto ospitare una viabilità di forte impatto visivo sia a causa delle difficoltà di realizzazione della strada stessa e di manutenzione dei lotti di terreno in pendenza da essa delimitati.

Esaminati, oltre alla documentazione, i pareri e le osservazioni pervenute, si indica quanto segue:

Si rileva che entrambe le aree in esame ricadono nell'art.22 "Insediamenti" delle N.A. con riferimento alla tav.20 dello Statuto del Territorio e ritiene l'intervento compatibile al PTCP, pur nel rispetto dei criteri dettati dai paragrafi 3.1.5 e 3.2.4 del Titolo III dello Statuto del territorio.

(Città Metropolitana di Firenze)

Non si rilevano in questa fase criticità collegate alla distribuzione del gas metano, se non quella della necessità di ottenere dalle ferrovie il nulla-osta per l'attraversamento del tratto ferroviario.

(Toscana Energia)



Unione di Comuni
valdarno valdisieve

Si dà parere favorevole, e si esprime disponibilità a concordare le opere di predisposizione per il futuro allacciamento, a carico del committente. Si fa inoltre presente che, qualora per la realizzazione del fabbricato si rendesse necessario lo spostamento di infrastrutture di proprietà Enel, saranno cura e onere del proponente chiedere l'eventuale spostamento ed il relativo costo.

(Enel Distribuzione)

Si ritiene che la Variante non debba essere sottoposta a VAS. Considerata la presenza nelle vicinanze, a monte dell'intervento, di due stazioni radio base, per le quali non esiste in normativa una distanza di sicurezza, si suggerisce che venga effettuata una valutazione dell'impatto del campo elettromagnetico ed in particolare che venga valutato se la nuova edificazione ricada o meno all'interno del "volume di rispetto" dell'antenna, cioè dello spazio all'interno del quale risultano superati i limiti di riferimento per le emissioni elettromagnetiche.

Si ricorda inoltre, dato che nel documento presentato il proponente dichiara che verrà realizzato un sistema di dispersione a valle di un sistema depurativo effettuato con le tecniche più recenti e dimensionato rispetto al numero di abitanti equivalenti che, qualora non sia possibile l'allacciamento alla fognatura pubblica, per gli scarichi di acque reflue domestiche potrà in alternativa essere individuata una modalità di recapito in acque superficiali (eventualmente tramite subirrigazione), ma non una dispersione sul suolo o nel sottosuolo. In ogni caso lo scarico dovrà essere autorizzato preventivamente dall'ente competente (amministrazione comunale). Si prende atto e si valuta positivamente l'intenzione del proponente di predisporre gli impianti per un successivo allaccio alla fognatura, allaccio da completarsi qualora venga realizzato un manufatto fognario pubblico più facilmente raggiungibile.

Si fa infine notare come, nonostante *"l'attuazione degli interventi nella zona B2 posta in S. Francesco e compresa tra via del Tirolo e la ferrovia"* sia *"subordinata alla realizzazione di opere di interesse generale finalizzate al miglioramento della qualità e della funzionalità urbana della zona"*, nel Documento preliminare di VAS di tali opere non vi sia alcuna traccia.

(Arpat)



Unione di Comuni
valdarnoevaldisieve

Si ricorda, in particolare per quanto attiene la disciplina inerente l'assetto geomorfologico, che i progetti attuativi, dovranno risultare conformi al Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 6 maggio 2005, nonché ai connessi strumenti di pianificazione e programmazione;

In particolare, la nuova area di completamento individuata risulta ricompresa in area a pericolosità geomorfologica elevata (PF3) in cui i nuovi interventi possono subire delle limitazioni. Pertanto si fa presente che gli interventi attuativi della variante in oggetto dovranno essere accompagnati da adeguate indagini ed analisi da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull'area e sottoposte a parere di questa Autorità di bacino.

Si ricorda, infine, che è stato approvato il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017 consultabile sul sito www.appenninosestentrionale.it. Il PdG rappresenta lo strumento di pianificazione e gestione della risorsa idrica nel distretto dell'Appennino Settentrionale previsto dalla dir. 2000/60/CE.

Finalità del Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti corpi idrici, superficiali e sotterranei.

A tal fine si elencano di seguito gli stati e gli obiettivi del PdG per i corpi idrici interessati dagli interventi colturali ed edilizi relativi al Piano Attuativo in oggetto:

Corpi Idrici Superficiali:

Fiume Sieve Valle (IT09CI_N002AR135FI3):

- Stato Ecologico "Scarso" con obiettivo al 2027 del raggiungimento dello stato "Buono".;
- Stato Chimico "Scarso" con obiettivo al 2021 del raggiungimento dello stato "Buono"..

La variante in oggetto ed i relativi interventi attuativi, non dovranno quindi produrre deterioramento dei corpi idrici interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano.

(Autorità di Bacino Appennino Settentrionale)

Sistema idrico

La rete idrica esistente su via del Tirolo è idonea a consentire la fornitura richiesta.

Sistema fognario

L'area dove sorgerà l'intervento è sprovvista della rete fognaria del S.I.L..



Unione di Comuni
valdarnoevaldisieve

Pertanto i reflui prodotti dal nuovo insediamento dovranno essere preventivamente trattati con idoneo impianto di depurazione, realizzato e gestito con oneri a carico del soggetto proponente, e successivamente recapitati in corpi ricettori superficiali esistenti in loco, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni/nulla osta rilasciati dalle competenti autorità.

La presente attestazione di adeguatezza delle infrastrutture ha validità 180 giorni e dovrà essere esibita ai tecnici Publiacqua all'atto del sopralluogo per la definizione dell'allacciamento idrico, che dovrà essere conforme a quanto indicato nel regolamento del S.I.I..

(Publiacqua)

Tutto ciò premesso, si traggono le seguenti conclusioni:

La variante consiste nello spostamento di un'area di integrazione residenziale, limitata nelle dimensioni a circa 450 mc, da una posizione all'interno della fascia di rispetto delle ferrovie, pertanto di fatto non edificabile, ad una più idonea nell'ambito della stessa UTOE.

Si ritiene che possa essere esclusa da VAS, purché nelle successive fasi di attuazione dell'intervento vengano seguite le indicazioni sopra esposte in particolare per quanto concerne gli scarichi delle acque reflue e le verifiche in merito alle emissioni elettromagnetiche.

Rufina, 6/2/2019

dott. for. Antonio Ventre

geom. Franco Pretolani

ing. Emanuela Borelli

geom. Pilade Pinzani

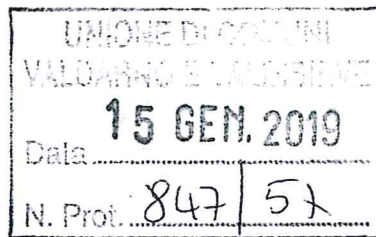
Da "cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it" <cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it>
"regionetoscana@postacert.toscana.it" <regionetoscana@postacert.toscana.it>,
A "comune.pelago@postacert.toscana.it" <comune.pelago@postacert.toscana.it>,
"suap.ucvv@postacert.toscana.it" <suap.ucvv@postacert.toscana.it>
Cc "gianni.nesi@cittametropolitana.fi.it" <gianni.nesi@cittametropolitana.fi.it>
Data venerdì 4 gennaio 2019 - 13:25

COMUNE DI PELAGO, LOCALITÀ SAN FRANCESCO INTERVENTO: VARIANTE N.7 AL R.U. PER LO SPOSTAMENTO DI UN'AREA DI INTEGRAZIONE RESIDENZIALE B2 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO ALL'INTERNO DELLA UTOE 3.1.1. PROCEDIMENTO: ART.22 L.R.10/2010 VERIFICA DI ASSOGGETTABI [iride]6930015[/iride] [prot]2019/581[/prot]

Invio Documento con COMUNE DI PELAGO, LOCALITÀ SAN FRANCESCO INTERVENTO: VARIANTE N.7 AL R.U. PER LO SPOSTAMENTO DI UN'AREA DI INTEGRAZIONE RESIDENZIALE B2 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO ALL'INTERNO DELLA UTOE 3.1.1. PROCEDIMENTO: ART.22 L.R.10/2010 "VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S." CONTRIBUTO Protocollo N° 581 del 04/01/2019. mittente: Città Metropolitana di Firenze ufficio A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E SVILUPPO ECONOMICO, Per la verifica dei documenti sottoscritti digitalmente generalmente è possibile utilizzare i software forniti dai certificatori accreditati; in ogni caso una raccolta di possibili di soluzioni è riportata anche sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale all'indirizzo seguente:
<http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>

Allegato(i)

contributo.pdf.p7m (132 Kb)



Pec



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Prot. N°0000581/2019

Da citare nella risposta

CL.006.03.29

Risposta alla lettera del

N°

Allegati n°

Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

uc-valdarnoervaldisieve@postacert.toscana.it

e per conoscenza:

Comune di Pelago

comune.pelago@postacert.toscana.it

Regione Toscana

Direzione Urbanistica e politiche Abitative

regionetoscana@postacert.toscana.it

Firenze, 4 gennaio 2019

OGGETTO: COMUNE DI PELAGO, località San Francesco

Intervento: Variante n.7 al R.U. per lo spostamento di un'area di integrazione residenziale B2 all'interno del centro abitato all'interno della UTOE 3.1.1.

Procedimento: art.22 L.R.10/2010 "Verifica di assoggettabilità a V.A.S."

Contributo

A seguito della Vs. nota del 27.12.2018 con prot. n.60269 e relativi allegati si rileva quanto segue.

La variante in oggetto rientra tra quelle semplificate, in quanto le previsioni nel perimetro del territorio urbanizzato e non variano il dimensionamento del P.S. ed UTOE.

Il documento preliminare propone di spostare l'attuale area B2 (con previsone di mq.150 di SUL su n.2 piani) , in un lotto attualmente classificato ad "area di arredo stradale".

La motivazione dello spostamento è motivato dal difficile accesso all'area e dalla presenza della fascia di rispetto ferroviaria.

La nuova area B2 prevista mantiene la stessa capacità edificatoria, mentre l'attuale area B2 muta in area H1 "verde privato e di pertinenza".

Verifica di coerenza

Nelle conclusioni il documento preliminare VAS valuta la coerenza al PTCP positivamente in quanto rispetta gli obiettivi della variante generale del R.U. con variante di adeguamento al P.S. approvata con delibera CC. n.7/2014 in quanto richiama il recepimento delle modifiche intervenute con l'aggiornamento del PTCP del 2013 ad oggi vigente.

Da un'analisi del PTCP vigente, questo Ufficio rileva che entrambe le aree in esame ricadono nell'art.22 "Insediamenti" delle N.A. con riferimento alla tav.20 dello Statuto del Territorio.

Conclusioni

A seguito di quanto premesso, si ritiene l'intervento compatibile al PTCP, pur nel rispetto dei criteri dettati dai paragrafi 3.1.5 e 3.2.4 del Titolo III dello Statuto del territorio.

Il Funzionario Tecnico

Arch. Gianni Nesi

La Responsabile della A.P.

Pianificazione Strategica

Arch. Nadia Bellomo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ns. rif: DIST/Realinv - FF/pdg - Prot. n. 1422
da citare nella risposta

Firenze, 16.1.2019

Spett.le

Unione Comuni Valdarno e Valdisieve

Via Via XXV Aprile, 10

50068 Rufina (FI)

uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

OGGETTO: Variante n7 al Regolamento Urbanistico per lo spostamento di un' area di integrazione residenziale B2 all'interno del centro edificato di San Francesco, nel Comune di Pelago.

Facendo seguito alla vostra richiesta pervenutaci con nostro protocollo 33940 del 28/12/2018, e facendo riferimento alla documentazione progettuale inoltrata, con la presente prendiamo atto di quanto comunicatoci e non rileviamo, in questa fase, criticità collegate alla distribuzione del gas metano, se non quella della necessità di ottenere dalle ferrovie il nulla osta per l'attraversamento del tratto ferroviario.

Rimandiamo a successive valutazioni la possibilità di allacciamento di eventuali nuove utenze sulla base di precise necessità, valutandone l'effettiva fattibilità.

Per ulteriori chiarimenti attinenti alla presente è possibile rivolgersi all'Per. Ind. Paolo Del Gratta (tel. 050 848745 email 'paolo.delgratta@toscanaenergia.it').

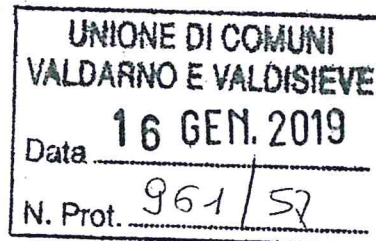
Distinti saluti.

toscana energia

Il Responsabile
Realizzazione Investimenti

Fabrizio Fracchi

Fabrizio Fracchi



Pec

Toscana Energia S.p.A.

Sede Legale: Piazza Enrico Mattei, 2 - 50127 Firenze - Tel. 050 40801 - Fax 055 216350

Sede Amministrativa: Via A. Bellistalla, 1 - 50121 Pisa - Tel. 050 848111 - Fax 050 9711256

Capitale Sociale € 148.214.387,00 i.v. - Reg. Imprese di Firenze/Cod.Fisc./P.IVA 03606600408 - R.E.A. 559993

info@toscanaenergia.it - www.toscanaenergia.it



E-DIS-11/01/2019-0011553

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/CNO/ZO-FI-PO/UOR-BPA

Spett.le
UNIONE COMUNI VALDARNO E
VALDISIEVE
Via XXV Aprile 10
50068 Rufina (FI)
EMAIL e.borelli@ucvv.it

Oggetto: Variante n. 7 al Regolamento Urbanistico loc. Stentatoio San Francesco in Comune di Pelago.

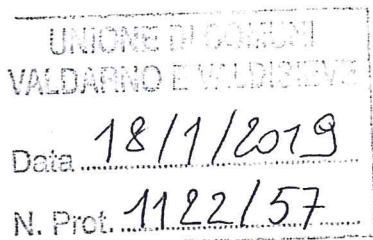
In risposta alla vostra lettera vs. prot. N. 0023547 del 27/12/2018 vi esprimiamo il nostro parere positivo per quanto riguarda il nostro servizio.

Ci rendiamo comunque disponibili durante la realizzazione dell'opera a concordare le opere a vostro carico di predisposizione per il futuro allacciamento.

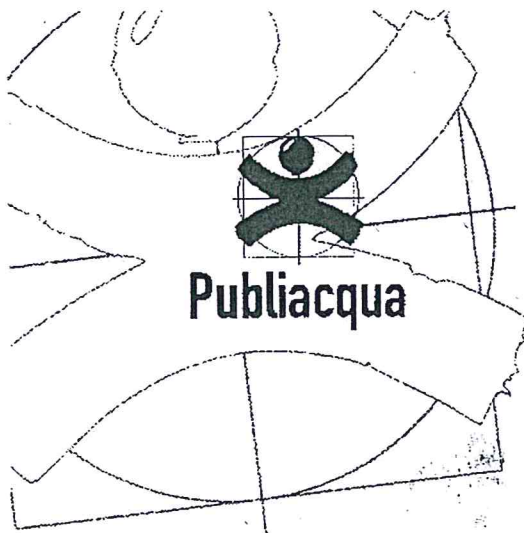
Facciamo inoltre presente che qualora per la realizzazione del fabbricato si rendesse necessario lo spostamento di infrastrutture di nostra proprietà sarà vostra cura chiedere l'eventuale spostamento fermo restando che gli oneri saranno a vostro carico.

Per ulteriori informazioni, se necessarie, potete contattare Luca Bartolozzi tel. 0558859423-3292406372 - email luca.bartolozzi@e-distribuzione.com

Giulio Leoni
Il Responsabile



Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c - 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 - Fax 055.6862496

Uffici Commerciali

Via De Sanctis, 49/51 - 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 - 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 - 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 - 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 - 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A - 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze - C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

PUBLIACQUA
Tipo atti: In Partenza
Prot. n. 0004201/19 del 21/01/2019
UOP: 110 ATTIVITÀ CONTO TERZI

Spett.le
Unione Comuni ValdarnoValdisieve
Area Gestione Difesa ed Uso del
Territorio
Via XXV Aprile, 10
50068 Rufina (FI)
uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

(trasmissione pec)

Oggetto: A/2018/72594. Variante n. 7 al regolamento urbanistico approvato con deliberazione C.C. n. 7 dell'08.04.2014 per lo spostamento di un'area di integrazione residenziale B2 all'interno del centro edificato di San Francesco (UTOE 3.1.1. San Francesco-Stentatoio) su un altro appezzamento di terreno più idoneo, con il medesimo, in comune di Pelago. Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 L.R. 10/2010, art. 8 del regolamento del servizio associato VAS dell'unione comuni di Valdarno e Valdisieve. Avvio del procedimento e richiesta di parere o contributo istruttorio; (Prog. 2018_382).

In riferimento alla richiesta in oggetto, esaminata la documentazione inoltrata, visto il riposizionamento dell'area residenziale B2, su via del Tirolo, finalizzata all'edificazione di edificio bifamiliare con due piani fuori terra, con la presente siamo a comunicare quanto segue:

Sistema Idrico:

La rete idrica esistente su via del Tirolo è idonea a consentire la fornitura richiesta.

Sistema Fognario:

L'area dove sorgerà l'intervento è sprovvista della rete fognaria del S.I.I..

Pertanto i reflui prodotti dal nuovo insediamento dovranno essere preventivamente trattati con idoneo impianto di depurazione, realizzato e gestito con oneri a carico del soggetto proponente, e successivamente recapitati in corpi ricettori superficiali esistenti in loco, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni/nulla osta rilasciato dalle competenti autorità.

La presente attestazione, di adeguatezza delle infrastrutture di acquedotto e fognatura, ha validità centoottanta giorni e dovrà essere esibita ai ns tecnici all'atto del sopralluogo per la definizione dell'allacciamento idrici, che dovrà essere conforme a quanto indicato nel regolamento del S.I.I..

Per ottenere l'allacciamento alla rete idrica, gli attuatori dell'intervento potranno contattarci all' 800 238 238.

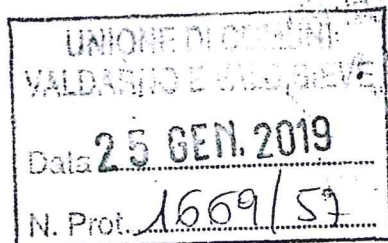
Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni è disponibile il numero 055 2004821.

Distinti saluti

Publiacqua S.p.A.
Gestione Operativa
Il Responsabile
(Ing. Cristiano Agostini)

Area Vasta Centro - Dipartimento ARPAT di Firenze
via Ponte alle Mosse 211 - 50144 Firenze

N. prot. cl. FI.02/82.9 del 25/01/19 a mezzo: PEC



All' Unione Comuni ValdarnoValdisieve
Area Gestione difesa e uso del territorio
c.a. Dr. For. Antonio Ventre
PEC uc-valdarnoelvaldisieve@postacert.toscana.it

Oggetto: Parere relativo al Documento Preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS (ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.) della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico comunale per lo spostamento di un'area di integrazione residenziale "B2" posta all'interno del centro edificato di San Francesco (U.T.O.E. 3.1.1 San Francesco - Stentatoio) su un altro appezzamento di terreno più idoneo, con il medesimo dimensionamento (Vs. Prot. 0023547 del 12/20/2018)

La variante presentata al R.U. prevede lo spostamento di una piccola area edificabile da un lotto di fatto inedificabile (l'attuale lotto B2, con capacità edificatoria pari a 150 mq di SUL su due piani (150/2) ricade totalmente all'interno della fascia di rispetto ferroviario dovuta alla presenza della linea Firenze-Borgo San Lorenzo. Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 753/1980 all'interno di questa fascia non è possibile la nuova edificazione) ad un'area vicina, all'interno della stessa UTOE e nel perimetro del territorio urbanizzato, attualmente classificata come "area di arredo stradale".

Per la variante in oggetto, è necessario che l'art. 65 del Regolamento Edilizio venga integrato dalla seguente norma: "L'attuazione degli interventi nella zona B2 posta in S. Francesco e compresa tra via del Tirolo e la ferrovia è subordinata alla realizzazione di opere di interesse generale finalizzate al miglioramento della qualità e della funzionalità urbana della zona".

Considerato che

- la vecchia area B2 ricade, in parte, all'interno dell'area coperta da foreste e da boschi (D.Lgs 42/2004 art. 136 lett. g) mentre l'area B2 prevista in variante non ricade in zona vincolata;
- per quanto concerne le emissioni in atmosfera, gli interventi proposti, vista la loro natura e la modesta entità, non influiranno significativamente sulla qualità dell'aria nella zona né per quanto riguarda l'aumento del traffico né per quanto riguarda le emissioni riferibili agli impianti di riscaldamento;
- la realizzazione delle residenze comporta un maggior utilizzo di energia legata in particolar modo ai sistemi di riscaldamento e refrigerazione delle abitazioni. In sede di progetto saranno applicate le disposizioni in materia di risparmio energetico e di utilizzo di sistemi di produzione di calore e di energia da fonti rinnovabili. L'area non è servita dalla rete del metano.
- che la variante in esame non comporta modifica ai parametri di inquinamento acustico già presenti in zona, mentre potrebbero esserci possibili ricadute sulla residenza prevista derivanti esclusivamente dalla presenza della linea ferroviaria. In base al DPR 459 del 18/11/1998, art. 3 "(...) per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 (valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura) sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1". L'area di intervento si trova all'interno della fascia A (all'interno dei 100 m). Il RU prevede al comma 11 dell'art. 80 che "ogni intervento di nuova costruzione da realizzare in prossimità di sorgenti di rumore dovrà essere preceduto da uno studio sul clima acustico che da precise indica-

Pagina 1 di 3

zioni sull'organizzazione degli insediamenti in modo da ridurre o eliminare gli interventi sui soli requisiti passivi. Tali studi, oltre alla definizione dei materiali, dovranno dare indicazioni sull'organizzazione dell'edificato e orientamento degli edifici, sulle fasce di rispetto sulle quali non consentire o condizionare l'edificabilità";

- per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti si rileva nella zona la presenza, a monte dell'intervento e della via del Tirolo, di un elettrodotto e di due impianti di telefonia cellulare. Per quanto riguarda l'elettrodotto, secondo quanto riportato dalla tavola 8 del RU (riportata più sopra) la distanza di prima approssimazione (Dpa) risulta pari a 28 metri e pertanto l'area di intervento ricade abbondantemente all'esterno. Le due vicine stazioni a servizio della telefonia mobile si trovano invece a monte di via del Tirolo nella posizione indicata nella foto sottostante e sono poste la prima ad una distanza di circa 28 metri dal confine del lotto in oggetto ma in un punto altimetricamente più elevato e l'altra ad una distanza di circa 200 metri ma rivolta verso l'altro versante. Non è stato possibile rintracciare gli atti autorizzativi completi e pertanto non sono per noi disponibili misurazioni o previsioni riguardanti le radiazioni non ionizzanti presenti all'interno del lotto.

- gli interventi previsti ricadono in zona ad alta vulnerabilità degli acquiferi in quanto nell'area in oggetto i litotipi presenti sono classificati con vulnerabilità media e medio alta e sono per lo più costituiti da materiali di origine detritica e/o eluvio colluviale con presenza di falde libere in genere di modesta continuità laterale con scarsa protezione. Allo stato attuale degli studi non è nota la presenza di falde sotterranee, in sede della fase di progettazione saranno eseguite indagini atte a determinarne la presenza e la profondità;

- l'intervento in esame prevede l'approvvigionamento di acqua dall'acquedotto pubblico, si ritiene che l'incremento del fabbisogno idrico, sia ininfluente. In ogni caso nella progettazione esecutiva verranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali mirati alla riduzione del consumo idrico sia per quanto riguarda i consumi di acqua potabile con l'uso di apparecchiature specifiche (rubinetti con rompigetto e cassette di scarico WC con doppio comando) sia per quanto riguarda il consumo a fini irrigui per i quali saranno previsti serbatoi di accumulo delle acque meteoriche;

- che si terrà conto della normativa vigente per limitare l'inevitabile aumento della impermeabilità del suolo;

- l'abitato di San Francesco è servito da una rete costituita per lo più da fognatura mista collettata in parte sul fiume Sieve ed in parte sulle strade parallele e da lì inviata, in gran parte, alla depurazione presso il depuratore di Aschieto posto sulla riva dell'Arno vicino all'abitato di Sieci. E' presente solo un breve tratto di fognatura separata. Nella zona non risulta un sistema di collettamento delle acque reflue in quanto il fognone si trova o nella parte a Nord dell'intervento o a valle della ferrovia. Per il regolamento di Publiacqua la capacità edificatoria del nuovo lotto pari a 150 mq di SUL corrisponde a 4,3 abitanti equivalenti (35 mq di SUL = 1ab), per tale quantità c'è l'obbligo di allacciarsi alla pubblica fognatura se questa dista meno di 50 metri calcolati dal limite della proprietà privata. Il lotto di previsione della variante dista oltre 100 metri dal punto più vicino della rete è ammesso quindi non allacciarsi alla fognatura pubblica. Nel documento presentato si prevede la realizzazione di un sistema di dispersione dei reflui a valle di un sistema di depurazione effettuato con le tecniche più recenti e dimensionato rispetto al numero degli abitanti equivalenti. Le acque piovane, intercettate a monte del sistema di depurazione verranno riutilizzate ad uso irriguo e poi convogliate nei ricettori finali ammessi dalla normativa. L'impianto sarà già predisposto per un successivo collegamento alla pubblica fognatura che potrà avvenire allacciandosi al collettore su via Boccaccio o alla fognatura separata al di là della ferrovia. L'allaccio potrà essere effettuato in seguito ad una eventuale e possibile realizzazione della strada di collegamento tra via Boccaccio e via del Tirolo;

- che il nuovo intervento ha come conseguenza naturale la produzione di rifiuti urbani in misura ininfluente per le caratteristiche dimensionale dell'intervento;

Questo Dipartimento, per quanto di propria competenza, ritiene che la variante al RU in esame **non debba essere sottoposta a procedura di VAS.**

Suggerisce peraltro, considerata la presenza delle due stazioni radio base, nonostante per queste non esista una distanza di sicurezza, che venga effettuata una debita valutazione dell'impatto del campo elettromagnetico ed in particolare venga valutato se la nuova costruzione ricada o meno all'interno del "volume di rispetto", vale a dire nello spazio intorno all'antenna all'interno del quale risultano superati i limiti di riferimento.

Si ricorda inoltre, dato che nel documento presentato il proponente dichiara che verrà realizzato un sistema di dispersione a valle di un sistema depurativo effettuato con le tecniche più recenti e dimensionato rispetto al numero di abitanti equivalenti che, qualora non sia possibile l'allacciamento alla fognatura pubblica, per gli scarichi di acque reflue domestiche potrà in alternativa essere individuata una modalità di recapito in acque superficiali (eventualmente tramite subirrigazione), ma non una dispersione sul suolo o nel sottosuolo. In ogni caso lo scarico dovrà essere autorizzato preventivamente dall'ente competente (amministrazione comunale). Si prende atto e si valuta positivamente l'intenzione del proponente di predisporre gli impianti per un successivo allaccio alla fognatura, allaccio da completarsi qualora venga realizzato un manufatto fognario pubblico più facilmente raggiungibile.

Facciamo infine notare come, nonostante *"l'attuazione degli interventi nella zona B2 posta in S. Francesco e compresa tra via del Tirolo e la ferrovia (è) sia subordinata alla realizzazione di opere di interesse generale finalizzate al miglioramento della qualità e della funzionalità urbana della zona"* nel Documento preliminare di VAS di tali opere non vi sia alcuna traccia.

Distinti saluti.

Firenze, 25/01/19

per Il Responsabile del Supporto Tecnico
Dipartimento di Firenze
Dr. Sandro Garro¹

Dott. Alberto Tessa *

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Ns. rif. Prot. n. 0000019 del 03/01/2019

Vs. rif. Prot. n. 0023547 del 27/12/2018

UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
AREA GESTIONE DIFESA E USO DEL TERRITORIO
uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

Oggetto: Variante n. 7 al Regolamento Urbanistico vigente per lo spostamento di un'area di integrazione residenziale B2 all'interno del centro edificato di San Francesco (UTOE 3.1.1 San Francesco – Stentatoio) su altro appezzamento di terreno più idoneo, con il medesimo dimensionamento, in comune di Pelago. Verifica di assoggettabilità a VAS – Contributo.

In riferimento al procedimento in oggetto, ai fini della definizione della variante e delle conseguenti valutazioni ambientali, si dovrà tener conto di tutti gli studi e gli strumenti definiti da questa Autorità di bacino, riportati sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it.

Stando alla documentazione trasmessa, per quanto è possibile evincere dal materiale allegato, la variante in oggetto ha come obiettivo il trasferimento di un lotto di completamento (di fatto inattuabile in quanto ricompreso in area di rispetto ferroviario) in altra area più idonea;

Si ricorda, in particolare per quanto attiene la disciplina inerente l'assetto geomorfologico, che i progetti attuativi, dovranno risultare conformi al *Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)*, approvato con DPCM 6 maggio 2005, nonché ai connessi strumenti di pianificazione e programmazione;

In particolare, la nuova area di completamento individuata risulta ricompresa in area a pericolosità geomorfologica elevata (PF3) in cui i nuovi interventi possono subire delle limitazioni. Pertanto si fa presente che gli interventi attuativi della variante in oggetto dovranno essere accompagnati da adeguate indagini ed analisi da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull'area e sottoposte a parere di questa Autorità di bacino.

Si ricorda, infine, che è stato approvato il *Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale* con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017 consultabile sul sito www.appenninosettentrionale.it. Il PdG rappresenta lo strumento di pianificazione e gestione della risorsa idrica nel distretto dell'Appennino Settentrionale previsto dalla dir. 2000/60/CE. Finalità del Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti corpi idrici, superficiali e sotterranei.

A tal fine si elencano di seguito gli stati e gli obiettivi del PdG per i corpi idrici interessati dagli interventi culturali ed edilizi relativi al Piano Attuativo in oggetto:

Corpi Idrici Superficiali:

Fiume Sieve Valle (IT09CI_N002AR135FI3):

- Stato Ecologico "Scarso" con obiettivo al 2027 del raggiungimento dello stato "Buono".;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15– tel. 055 -267431
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1– tel. 0583-462241
PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninosettentrionale.it



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- Stato Chimico "Scarso" con obiettivo al 2021 del raggiungimento dello stato "Buono" ..

La variante in oggetto ed i relativi interventi attuativi, non dovranno quindi produrre deterioramento dei corpi idrici interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano.

Per ogni chiarimento o comunicazione è a vostra disposizione il geom. Danilo Lorenzo (0583/462241, e-mail d.lorenzo@bacinoserchio.it).

Disponibili ad eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

IL SEGRATARIO GENERALE

Ing. Massimo Lucchesi

(Firmato digitalmente)

MB/dl

